

Dicembre 2023

## **DECREMENTO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 2024**

A partire dal 1° gennaio 2024 il saggio di interesse legale passa dal 5,00% al 2,50%

Informativa n. 30/2023

Riferimenti normativi Decreto MEF del 29/11/2023, G.U. 11/12/2023 n. 188









VIA DOMINUTTI 20 37135 VERONA

T. +39.045.8013399



Con il D.M. 29/11/2023, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 11/12/2023, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è **ridotto**, a partire dall'1/01/2024, **dal 5,00% al 2,50%** in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale produce effetti in relazione ad alcune disposizioni fiscali, tra cui il cosiddetto ravvedimento operoso (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472) utilizzato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi per il quale occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- √ al 2,50%, dall'1/01/2012 al 31/12/2013;
- ✓ all'1,00%, dall'1/01/2014 al 31/12/2014;
  ✓ allo 0,50%, dall'1/01/2015 al 31/12/2015;
- √ allo 0,20%, dall'1/01/2016 al 31/12/2016;
- √ allo 0,10%, dall'1/01/2017 al 31/12/2017;
- √ allo 0,30%, dall'1/01/2018 al 31/12/2018;
- ✓ allo 0,80%, dall'1/01/2019 al 31/12/2019;
- allo 0,05%, dall'1/01/2020 fino al 31/12/2020;
- ✓ allo 0,01%, dall'1/01/2021 fino al 31/12/2021;
- ✓ allo 1,25% dall'1/01/2022 fino al 31/12/2022;
- √ al 5,00% dall'1/01/2023 fino al 31/12/2023;
- ✓ al 2,50% dall'1/01/2024 fino al giorno del versamento compreso.

## La nuova misura del 2,50% del tasso legale rileva anche:

- ✓ per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del
- ✓ per l'individuazione dei coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
  - delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  - delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  - delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  - dei diritti di usufrutto a vita.

Cordiali saluti.